SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 MARZO 1970 [1]

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana

Causa 7-69

Massime

Obblighi degli Stati membri — Trasgressione — Ricorso della Commissione — Oggetto — Modifica durante la litispendenza — Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 169)

Data la grande importanza che il trattato attribuisce all'azione della Comunità diretta a far accertare una trasgressione di uno Stato membro, l'articolo 169 ha circondato il relativo procedimento di garanzie che non possono assolutamente venir trascurate, in quanto l'articolo 171 impone agli Stati membri l'obbligo di fare tutto quanto è necessario per dare esecuzione alla sentenza della Corte.
Questa non può quindi pronunciarsi su una trasgressione conseguente alla modifica di una legge, modifica avvenuta durante la litispendenza, senza violare il diritto dello Stato membro di far valere le proprie ragioni con riferimento a precisi addebiti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 169. Ciò premesso, per quanto riguarda gli effetti del provvedimento legislativo in questione, la Commissione dovrebbe iniziare un nuovo procedimento a norma dell'articolo 169 e portare eventualmente dinanzi alla Corte la precisa trasgressione ch'essa intendesse far accertare.

Nella causa 7-69

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dall'avv. Giuseppe Marchesini, in qualità di agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

ricorrente,

1 — Lingua processuale : italiano.

contro

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentato dal ministro plenipotenziario Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dall'avv. Pietro Peronaci, sostituto avvocato generale dello Stato, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia,

convenuto,

causa avente ad oggetto di far riconoscere che la Repubblica italiana — applicando l'imposta generale sull'entrata in modo più oneroso, rispetto ai corrispondenti prodotti nazionali, alle lane da slanatura e alle lane cardate o pettinate importate dagli altri Stati membri della CEE — ha violato l'articolo 95 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

LA CORTE,

composta dai signori : R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner (relatore), A. Trabucchi, W. Strauß e J. Mertens de Wilmars, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue :

Ritenendo che gli articoli 95 e 96 del trattato CEE fossero violati dalla Repubblica italiana, date le modalità secondo le quali venivano applicate ai prodotti lanieri l'imposta generale sull'entrata, l'aliquota addizionale relativa e l'imposta di conguaglio, la Commissione (a quell'epoca) della CEE, il 12 luglio 1966 iniziava nei confronti della Repubblica italiana la procedura contemplata dall'articolo 169 del trattato.

I successivi negoziati ponevano fine a gran parte delle violazioni di cui si faceva carico allo Stato italiano. Ciò nondimeno la Commissione riteneva che talune infrazioni dell'articolo 95, constatate nella lettera del 12 luglio 1966, sussistessero ancora e quindi inviava

alla Repubblica italiana un parere motivato in data 16 luglio 1968.
Non essendosi la Repubblica italiana conformata al parere motivato nel termine stabilito, la Commissione ha proposto il presente ricorso, pervenuto in cancelleria il 4 febbraio 1969.
Nel parere motivato gli addebiti sono descritti come segue :

« a) Imposta generale sull'entrata applicata alle lane importate, ottenute da slanatura di pelli

Le pelli destinate alla produzione di lana da slanatura, siano esse indigene o importate, assolvono l'imposta generale sull'entrata nella misura del 2,40 %. Le lane provenienti da slanatura, al termine di tale operazione, sono assoggettate all'addizionale del 4 %. Per effetto di tale sistema impositivo, le lane ottenute in Italia dalla slanatura di pelli sopportano un onere massimo del 6,40 % (2,40 % sulle pelli + 4 % di addizionale sulle lane). In un solo caso, vale a dire qualora il produttore nazionale che ha proceduto alla slanatura venda le lane così ottenute, il fisco applica l'imposta generale sull'entrata nella misura del 7,20 %, oltre la consueta addizionale. Trattasi tuttavia di caso rarissimo, poiché l'industria italiana è particolarmente integrata, di guisa che lo stesso imprenditore effettua la slanatura e le lavorazioni successive.
Per contro le lane ottenute da slanatura importate dall'estero sono assoggettate all'imposta generale sull'entrata nella misura del 7,20 %, cui si aggiunge l'addizionale del 4 %. In altri termini esse sopportano sempre un onere complessivo dell'11,20 %, di gran lunga superiore a quello che normalmente grava i prodotti similari nazionali.

b) Imposta generale sull'entrata sulle lane in massa, cardate o pettinate

Le lane appartenenti alle predette categorie sono soggette ad un'imposta complessiva, prelevata una tantum, sulla base dell'aliquota dell'11,20 %.
Tuttavia, se l'aliquota è unica, il valore imponibile può essere diverso a seconda che trattisi di prodotti nazionali o importati.
Nel primo caso, infatti, l'aliquota si applica sempre al valore delle lane in massa, indipendentemente dal fatto ch'esse siano tali ovvero cardate o pettinate. Per contro, nel secondo caso, l'aliquota è commisurata al valore d'importazione. Avviene pertanto che le lane cardate o pettinate importate assolvano il tributo sulla base del loro valore effettivo di lane cardate o pettinate, mentre i corrispondenti prodotti nazionali pagano l'imposta sulla base del valore — evidentemente più modesto — delle lane gregge.
Tale stato di cose, come quello descritto sub a), concreta una violazione dell'articolo 95 del trattato di Roma il quale fa divieto a ciascuno Stato membro di colpire i prodotti degli altri Stati membri mediante imposizioni interne superiori a quelle che gravano i prodotti similari nazionali. »
Con memoria 15 luglio 1969, il convenuto segnalava che il 2 luglio 1969 era stato promulgato il decreto-legge n. 319, i cui articoli 7 e 8 stabiliscono quanto segue :

a) il pagamento dell'IGE nella misura del 2,50 % all'atto del passaggio dal reparto di slanatura ai reparti d'impiego delle lane ricavate dal delanaggio delle pelli;

b) la riduzione al 3,60 % dell'addizionale speciale di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e successive modificazioni e proroghe, gravante sulle materie prime laniere per le lane cardate e pettinate; va tenuto conto su tale punto (per quanto attiene alle lane sucide, oggetto di comparazione da parte della Commissione) che esse sono ulteriormente colpite da IGE nella misura del 2,80 % sul costo delle operazioni di cardatura e pettinatura.

La Repubblica italiana riteneva quindi che sussistessero i presupposti perché la Commissione ritirasse il ricorso.
Con lettera 4 agosto 1969 la ricorrente dichiarava che, a suo parere, gli elementi

in detta memoria non consentivano di affermare che fosse stata eliminata ogni violazione dell'articolo 95 e che essa quindi intendeva persistere nella sua azione.
Per il resto, la fase scritta si è svolta ritualmente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 26 novembre 1969.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 gennaio 1970.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia :
— dichiarare che la Repubblica italiana — per applicare un sistema impositivo dell'imposta generale sull'entrata che comporta una maggiore incidenza del tributo a danno delle lane da slanatura e delle lane cardate o pettinate importate dagli altri Stati membri, rispetto ai corrispondenti prodotti nazionali — è venuta meno all'obbligo sancito dall'articolo 95 del trattato CEE;
— con vittoria di spese.
Il *convenuto* conclude che la Corte voglia :
— respingere il ricorso della Commissione delle Comunità europee;
— condannare la ricorrente stessa alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

A — Sulla ricevibilità

La *ricorrente* sostiene che il ricorso è ricevibile.
Il *convenuto* non ha contestato, nelle memorie, la ricevibilità del ricorso.
Tuttavia, nella fase orale, esso ha sostenuto che il decreto-legge 2 luglio 1969 n. 319, ha emendato la disciplina fiscale italiana, cosicché il ricorso è divenuto privo di oggetto ed è quindi irricevibile.
La *ricorrente* ha replicato che gli emendamenti non hanno integralmente abolito le violazioni delle disposizioni del trattato ed inoltre, se anche così fosse, sussiste l'interesse alla declaratoria che, prima del 2 luglio 1969, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono.

B — Nel merito

a) Violazione dell'articolo 95 per la maggiore incidenza dell'imposta generale sull'entrata risultante a carico delle lane importate, ottenute dalla slanatura di pelli, rispetto al corrispondente prodotto nazionale

La *ricorrente* illustra il sistema fiscale istituito dalla legge 12 agosto 1957 n. 757, successivamente modificata ed integrata.
Malgrado il parallelismo che sembra esistere tra il regime da applicarsi alle lane nazionali e quello riservato alle lane d'importazione, una profonda discriminazione affiora non appena si esamini la situazione risultante in pratica.
La vendita di lane ad altro fabbricante, da parte del produttore nazionale che ha proceduto alla slanatura, vendita sulla quale grava un'aliquota IGE del 7,20 %, è ipotesi del tutto eccezionale. L'industria italiana del settore è fortemente integrata, di guisa che lo stesso imprenditore effettua — nella quasi totalità dei casi — la slanatura delle pelli e la successiva lavorazione delle lane così ottenute.
Le lane indigene ottenute dalla slanatura di pelli pagano unicamente l'addizionale del 4 %, senza assolvere l'aliquota del 7,20 %, mentre le lane ricavate da slanatura importate sono in ogni caso soggette al pagamento e dell'aliquota del 7,20 % e dell'addizionale speciale del 4 %. In conclusione, le predette lane importate assolvono l'imposta generale sull'entrata in misura superiore a quella che grava le lane

nazionali, il che costituisce violazione dell'obbligo di non assoggettare i prodotti degli altri Stati membri a tributi superiori a quelli che gravano direttamente o indirettamente sui corrispondenti prodotti nazionali.

Il *convenuto* oppone che i rilievi della Commissione non sono pertinenti.

Il trattato non pone il principio che il produttore, giunto a un determinato punto del proprio processo industriale, debba vendere ad altri il prodotto semilavorato, in considerazione del fatto che esiste una corrente d'importazione comunitaria allo stadio di lavorazione successiva. L'articolo 95 del trattato pone invece il principio che i tributi interni, applicati da uno Stato membro a prodotti di altro Stato membro, non devono essere superiori a quelli riscossi sui prodotti nazionali similari.

« Detto principio è puntualmente osservato nella materia de qua, giacché le aliquote sono le medesime sia che si tratti di prodotti nazionali che di provenienza dagli Stati membri, come la stessa Commissione riconosce, talché la contestata violazione dell'articolo 95 del trattato si presenta insussistente. »

Del resto la Commissione non sembra aver tenuto conto che il fabbricante, che procede sia alla slanatura che alla successiva lavorazione, sopporta nel ciclo integrato gli oneri tutti del processo lavorativo, ivi compresi quelli relativi agli ammortamenti dei macchinari e, quel che più appare interessante i cali di lavorazione.

Nella replica, la *ricorrente* ribadisce che le condizioni per l'imposizione ricorrono sempre quando si tratta di lana importata, mentre non ricorrono mai o quasi quando si tratta delle corrispondenti lane nazionali.

L'articolo 2, lettera a), della legge 12 agosto 1957 n. 757 dispone infatti che l'imposta generale sull'entrata sia applicata « per i prodotti nazionali, in occasione della vendita effettuata dal produttore e, nel caso di prodotti soggetti all'ammasso, all'atto della vendita effettuata dall'ente ammassatore ». Ora, la vendita di semilavorati è fenomeno rarissimo nel caso di prodotti nazionali del settore in esame.

L'anomalia del particolare trattamento riservato in pratica alle lane nazionali è confermata dal raffronto con l'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 7 ottobre 1965 n. 1118, quale risulta a seguito delle successive modifiche. Esso recita : « Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli ... sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale ... nella misura del 4 % sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, *all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura ai reparti d'impiego* ».

Le lane nazionali, avviate alla fase successiva di lavorazione nell'ambito della medesima impresa che ha provveduto alla slanatura, sono quindi soggette all'addizionale speciale senza essere mai state colpite dall'aliquota di base dell'imposta generale sull'entrata.

Ciò permette di ravvisare nell'articolo 2, lettera a), della legge 12 agosto 1957 n. 757 — in quanto restringe ad un solo caso (vendita) l'applicazione dell'aliquota di base alle lane indigene — l'origine della discriminazione fiscale denunziata dalla Commissione.

La ricorrente, dopo aver prodotto una tabella nella quale è schematizzato il sistema impositivo applicato in Italia, ribatte all'argomento del governo italiano — secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto conto della circostanza che il produttore, il quale provvede alla slanatura e alla successiva lavorarione, sopporta nel ciclo integrato gli oneri tutti del processo lavorativo, ivi compresi quelli relativi all'ammortamento dei macchinari nonché ai cali di lavorazione — affermando che la tassa di conguaglio ha proprio il compito di compensare tali oneri o che detta tassa è un tributo ben distinto da quello in esame.

Concludendo la replica, la ricorrente contesta, sia per quanto riguarda il presente addebito che l'addebito successivo, le conclusioni avversarie, secondo

le quali la situazione denunziata nel ricorso sarebbe pura conseguenza di una particolare struttura dell'industria laniera italiana ovvero di un comportamento incoercibile degli imprenditori e quindi non rappresenterebbe violazione dell'articolo 95 del trattato. La rilevata disparità di trattamento consiste in vantaggi di carattere fiscale di cui possono esclusivamente fruire i prodotti italiani e che sono resi possibili dalla espressa previsione legislativa.

Nella controreplica il *convenuto* assume che, da un esame delle conseguenze pratiche dell'applicazione della disciplina di cui trattasi, risulta che l'onere dell'11,20 %, gravante sulle lane importate, è ancora inferiore all'onere gravante sui prodotti nazionali (12,24 %). Ciò si giustifica particolarmente col fatto che, mentre la tassa del 2,40 % è calcolata in base alle pelli lanute, l'imposta grava in definitiva sulla lana non tosata, il che fa aumentare l'aliquota effettiva al 5,74 %.

Nella fase orale, il convenuto ha rilevato che l'IGE applicata alle lane ottenute dalla slanatura di pelli operata dal produttore, grava su ogni alienazione tra persone diverse, sia fisiche che giuridiche. Ne consegue che il passaggio di lane da slanatura da una persona giuridica ad un'altra sarà gravato da IGE anche nell'ipotesi in cui le persone giuridiche siano parte integrante di un'unità economica.

b) Violazione dell'articolo 95 per la maggiore incidenza dell'imposta generale sull'entrata risultante a carico delle lane cardate e pettinate importate, rispetto ai corrispondenti prodotti nazionali

La *ricorrente* assume che, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1957 n. 757, l'imposta generale sull'entrata assolta nel corso del processo di lavorazione, « assorbe » quella che sarebbe dovuta per gli scambi dei prodotti ottenuti. Di conseguenza, le lane nazionali cardate o pettinate che si sono potute liberare dall'imposta una volta per tutte all'atto della vendita (lane da tosa) o del passaggio alle fasi successive di lavorazione (lane da slanatura), *e quindi ancora allo stato di lane in massa* — si trovano avvantaggiate dal minore imponibile che è appunto il valore delle lane in massa.

Per converso, le lane cardate o pettinate provenienti dall'estero, ivi compresi gli Stati membri della Comunità, sono assoggettate all'imposta avendo riguardo all'effettivo e più elevato valore ch'esse possiedono come tali al momento dell'importazione.

Tutte le lane cardate e pettinate importate sono quindi sfavorite, in ragione del diverso imponibile che trovasi colpito, rispetto ai prodotti nazionali. Questa situazione costituisce un'ulteriore violazione dell'articolo 95 del trattato.

Il *convenuto* sostiene essere privo di fondamento anche questo addebito, in quanto le lane sono colpite dalla stessa aliquota ed è normale che il prodotto che ha maggior valore venga in pratica a pagare un tributo maggiore di quello avente valore minore.

D'altra parte, qualora provengano dall'estero, le lane commerciate allo stato grezzo sono sottoposte all'identica tassazione di quelle prodotte in Italia.

L'identità impositiva sancita dall'articolo 95 del trattato va riferita ai prodotti similari e non può pertanto avere alcuna rilevanza il confronto tra due prodotti diversi, quali le lane grezze e le lane cardate o pettinate.

Nella replica, la *ricorrente* assume che il vantaggio fiscale rappresentato dal sistema dell' « assorbimento » è materialmente impossibile per le lane, già cardate o pettinate, provenienti dagli altri Stati membri, giacché l'aliquota di base e le addizionali vanno unicamente applicate al valore delle lane al momento dell'importazione. Ora, la differenza d'imponibile nei due casi (prodotti nazionali e prodotti importati) può raggiungere il 20 %.

La criticata discriminazione vale anche per le lane in massa, ottenute da slanatura di pelli, cosicché viene ad aggiun-

gersi quasi sempre alla discriminazione rilevata al primo punto.
Nella controreplica, il *convenuto* tiene ferme le proprie conclusioni e sostiene che, a seguito delle modifiche recentemente apportate alla disciplina italiana in materia, la domanda della Commissione non ha più ragion d'essere.

In diritto

1 Dopo aver emesso un parere motivato il 17 luglio 1968, la Commissione, con atto depositato il 4 febbraio 1969, adiva questa Corte, a norma dell'articolo 169 del trattato CEE, chiedendole di dichiarare che la Repubblica italiana — applicando l'imposta generale sull'entrata in modo più oneroso, rispetto ai corrispondenti prodotti nazionali, alle lane da slanatura e alle lane cardate o pettinate importate dagli altri Stati membri della CEE — aveva violato l'obbligo che le è imposto dall'articolo 95 del trattato CEE.

2 Con memoria depositata il 26 luglio 1969, la Repubblica italiana dava comunicazione di un decreto-legge del 2 luglio 1969, il quale aveva modificato il regime fiscale controverso e avrebbe dovuto indurre la controparte a rinunciare agli atti. La Commissione ribatteva che detto decreto-legge non consentiva di ritenere che fossero state eliminate tutte le trasgressioni dell'articolo 95 del trattato e che essa non poteva quindi prendere in considerazione una soluzione diversa dalla prosecuzione del procedimento.

3 Dopo di allora, le parti hanno cionondimeno dedicato la maggior parte dei loro argomenti agli effetti e all'incidenza del regime fiscale instaurato con detto decreto-legge. La Commissione, inoltre, non ha mostrato di perseguire alcun altro scopo all'infuori della cessazione effettiva della specifica trasgressione di cui aveva fatto carico alla Repubblica italiana, di guisa che il suo unico intento appare essere quello di porre termine ad un'eventuale trasgressione.

4 Da queste circostanze si desume che le parti, benché contendano ancora circa gli effetti del decreto-legge sopra menzionato, ritengono tuttavia ch'esso abbia grande rilevanza nella presente controversia ed hanno con ciò invitato la Corte a valutare nel suo complesso la situazione che esso ha posto in essere. Nel far ciò, la ricorrente ha quindi modificato l'oggetto della sua azione, che non è più diretta a far accertare soltanto se, al momento della proposizione del ricorso, sussistesse un inadempimento, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi impostile dall'articolo 95, ma soprattutto se, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, l'inadempimento sussista ancora.

5 Nella presente controversia, questa Corte non può pronunziarsi sulla compatibilità tra la situazione creata dal decreto-legge n. 319 e gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 95 del trattato. Data la grande importanza che il trattato attribuisce all'azione della Comunità diretta a far accertare una trasgressione di uno Stato membro, l'articolo 169 ha circondato il relativo procedimento di garanzie che non possono assolutamente venir trascurate, in quanto l'articolo 171 impone agli Stati membri l'obbligo di fare tutto quanto è necessario per dare esecuzione alla sentenza della Corte. Questa non può quindi pronunziarsi su una trasgressione conseguente alla modifica di una legge, modifica avvenuta durante la litispendenza, senza violare il diritto dello Stato membro di far valere le proprie ragioni con riferimento a precisi addebiti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 169.

6 Ciò premesso, per quanto riguarda gli effetti del decreto-legge n. 319, la Commissione dovrebbe iniziare un nuovo procedimento a norma dell'articolo 169 e portare eventualmente dinanzi alla Corte la precisa trasgressione ch'essa intendesse far accertare. Data la modifica dell'oggetto della controversia, la domanda formulata nell'atto introduttivo va respinta.

Sulle spese

7 La domanda va respinta a causa della modifica della legislazione italiana e della conseguente modifica dell'oggetto del contendere, proposta dal convenuto e accettata dalla ricorrente. Questa circostanza costituisce un motivo eccezionale atto a giustificare l'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 3, 1° comma, del regolamento di procedura. È quindi opportuno che ciascuna delle parti sopporti le spese da essa incontrate.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 95, 169 e 171,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso è respinto.

2° Le spese sono compensate.

Così deciso a Lussemburgo, il 10 marzo 1970.

Lecourt Monaco Pescatore

Donner Trabucchi Strauß Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 10 marzo 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 20 GENNAIO 1970 [1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Da uno studio del sistema dell'imposta generale sull'entrata in Italia, la Commissione traeva il convincimento che alcune norme disciplinanti l'importazione di lane e di prodotti di lana dagli altri Stati membri violassero gli articoli 95 e 96 del trattato CEE. Riteneva quindi di dover fare il necessario per contestare formalmente le presunte violazioni. Il 12 luglio 1966 inviava una lettera al governo italiano, nella quale gli addebiti specifici erano elencati in sei punti; il governo italiano rispondeva, il 13 settembre 1966, con una lettera della sua rappresentanza permanente, annunciando che nuove norme emanate nel frattempo facevano cadere quattro degli addebiti. Su un punto il governo non si pronunciava e su un altro dava una versione divergente da quella della Commissione, contestando la fondatezza dell'addebito. In effetti, la legge 16 maggio 1967 n. 370 (già comunicata alla Commissione allo stadio di progetto) ha posto fine alla maggior parte delle asserite violazioni. A giudizio della Commissione, l'Italia continuava tuttavia a violare l'articolo 95 del trattato, in quanto le lane da slanatura e le lane cardate o pettinate importate dagli altri Stati membri, erano gravate dall'imposta generale sull'entrata in misura maggiore dei corrispondenti prodotti nazionali. Ciò veniva comunicato dalla Commissione al ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana con lettera 2 marzo 1967. I servizi competenti della Commissione

1 — Traduzione dal tedesco.